



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 40 del 30/07/2021

Proponente:IL SINDACO, MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: ESTENSIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN ESSERE CON LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI SEGRETERIA UNICA TRA I COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI E MARCIANA

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:15 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 26 luglio 2021 prot. N. 10249, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
DANESI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Assente
MARASCA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
BATIGNANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
LAMBARDI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZEI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
VAI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 40 del 30/07/2021

Il Segretario esce dalla sala consiliare. Assume la funzione di Segretario verbalizzante il Consigliere Daniele Mai.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno comunicando gli orari di servizio del Segretario Comunale, precisando che non ci saranno variazioni di orario per il Comune di Campo nell'Elba :

50% (18 ore) al Comune dei Capoliveri

33,33% (12 ore) Comune di campo nell'Elba

16,67% (6 ore) nel Comune di Marciana

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, consente ai Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di segreteria al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 dispone quanto segue:
 - che i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale della Prefettura – U.T.G. ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possono stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
 - che le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente Prefettura;
 - che ai Segretari Comunali che ricoprono sedi di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionato e alla complessità organizzativa degli stessi.

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 56 del 14/12/2020, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "Prosecuzione esercizio in forma associata tra il Comune di Capoliveri e Campo nell'Elba delle funzioni di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 267/00 e dell'art. 10 DPR n. 465/97";

VISTA, pertanto l'attuale Convenzione di Segreteria Comunale in essere tra il Comune di Capoliveri ed il Comune di Campo nell'Elba, la cui durata è prevista per anni quattro ed è automaticamente prorogata salvo che non venga disdetta da una delle parti come disciplinato all'art.3.

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Marciana (LI), Comune di classe SC4, prot. n. 6019 del 26/04/2021, con la quale ha richiesto di associarsi con il Comune di Campo nell'Elba e Capoliveri per l'esercizio unitario della Segreteria Comunale;

SENTITI i Sindaci del Comune di Campo nell'Elba e di Capoliveri che si sono espressi favorevolmente a porre in essere la convenzione di segreteria in forma associata anche con il Comune di Marciana;

VISTO l'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la stipula di apposite convenzioni tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127" ed in particolare l'art. 10 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra comuni ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;

RITENUTO utile e conveniente, onde assicurarsi la stabilità di un segretario comunale oltreché condividere una esperienza associativa con altri comuni elbani, costituire con i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri e Marciana un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe 2[^], individuando il Comune di Campo nell'Elba Capo convenzione, a decorrere dalla data del decreto che sarà emanato dalla competente prefettura di Firenze fino al 30/06/2024;

CONSIDERATA la necessità di approvare il nuovo schema di convenzione tipo che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 25/09/1998 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come indicato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, graverà su ciascun comune in proporzione al servizio prestato e per il Comune di Campo nell'Elba troverà copertura nel Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 a seguito dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt.175 e 193 del TUEL 267/2000, avvenuta nella presente seduta Consiliare con Deliberazione n.39 del 30/07/2021;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti del 26/07/2021 acclarato in data 27/07/2021 al n. di prot. 10298, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Galli e Vai) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di procedere all'estensione della Convenzione di Segreteria Comunale in essere tra il Comune di Campo nell'Elba e il Comune di Capoliveri con l'inserimento del Comune di Marciana;
2. di approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe 2, fra i Comuni di Campo nell'Elba, capo convenzione, Capoliveri e Marciana;
3. di approvare lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i Sindaci dei Comuni individuati al precedente punto 2), così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la convenzione di segreteria:
 - avrà la durata di anni quattro decorrenti dalla data del decreto che sarà emanato dalla competente Prefettura di Firenze fino al 30/06/2024 ed è automaticamente prorogata salvo che non venga disdetta da una delle parti come disciplinato all'art.3.;
 - successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile del procedimento al Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura di Firenze Albo dei Segretari Comunali e Provinciali unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
 - diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale convenzionata.
5. di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come indicato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, graverà su ciascun comune in proporzione al servizio prestato e per il Comune di Campo nell'Elba troverà copertura nel Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 a seguito dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt.175 e 193 del TUEL 267/2000, avvenuta nella presente seduta Consiliare con Deliberazione n.39 del 30/07/2021;



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 8 del 30.07.2021

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO f.f.
Consigliere DANIELE MAI